

## MISURA 211

### 1. Titolo della misura

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

### 2. Articoli di riferimento

Titolo IV, Capo 1, sezione 2, Articolo 37 del Regolamento CE 1698/05

Allegato II punti 5.3.2.1.1 del Regolamento CE 1974/2006

Reg. CE 817/2004, Allegato II punti 9.3.V.A.1, 9.3.V.B.1, 2 e 3 e 9.3.V.B, secondo trattino

### 3. Codice della misura

211

### 4. Motivazione dell'intervento

Le zone agricole svantaggiate definite dalla Direttiva CEE n. 268/75 comprendono le zone di montagna, nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità e per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, e altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.

Come già esplicitato nel contesto, sulla base delle informazioni fornite da Eurostat risulta che la SAU regionale ricadente in zone svantaggiate montane è pari all'8 % della SAU complessiva.

Gli svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione sono legati soprattutto a fattori a carattere ambientale, quali, ad esempio, le particolari condizioni pedologiche dei terreni, le forme di dissesto idrogeologico presenti che, nel complesso, incidono sui livelli di produttività agricola e condizionano gli assetti colturali e produttivi attivabili sul territorio.

Per quanto su descritto la motivazione principale dell'intervento è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree montane.

### 5. Obiettivi della misura

La misura è direttamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'asse II:

- riduzione dell'emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incremento della fissazione di CO<sub>2</sub>;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto attivato attraverso la misura 211 sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone svantaggiate montane;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate montane.

## **6. Campo d'azione**

Sarà concessa un'indennità tesa a compensare i costi e le perdite di reddito dovute agli svantaggi naturali condizionanti l'attività agricola.

## **7. Beneficiari**

Imprenditori (singoli e associati) iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della CCIAA. Sono esclusi gli imprenditori titolari di pensione di vecchiaia e gli imprenditori titolari di pensione di anzianità di età superiore ai 65 anni.

## **8. Condizioni di ammissibilità**

Superficie minima:

- 2 ha in aree classificate montane complessivamente investiti a prati e pascoli e/o colture foraggere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti. Per ognuna di queste due ultime coltivazioni la superficie minima dovrà comunque essere non inferiore a 0,5 ha, fermo restando l'entità minima di 2 ha della superficie per la quale viene concessa l'indennità.

Si escludono dal premio le superfici a "fida pascoli" in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazione della Regione Puglia - Settore Foreste - o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nei territori provinciali.

Carico di bestiame per unità di superficie condotta, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rispetto di tale rapporto potrà essere presa in considerazione per il solo calcolo degli UBA anche la superficie a "fida pascoli".

Impegno a proseguire l'attività agricola per almeno i cinque anni successivi al pagamento della prima indennità.

I beneficiari della misura devono risultare adempienti alla normativa Comunitaria e nazionale obbligatoria vigente in materia di condizionalità, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 degli allegati III e IV del Regolamento CE n. 1782 e al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2007, pubblicato nella GU n. 253 del 30 ottobre 2007, per tutte le superfici oggetto di indennità.

## **9. Localizzazione**

Aree individuate dalla Dir. CEE 268/75 e non mutate rispetto alla programmazione 2000-2006 della Regione Puglia.

Tali aree includono circa il 70% delle aree ad alto valore naturalistico (Gargano e Alta Murgia)

## 10. Tipologie di premio

Sostegno concesso in funzione della superficie agricola utilizzata, secondo le seguenti indicazioni.

Superfici a prati e pascoli nelle aree montane:	55 Euro/ha
Superfici a foraggere, a vite da vino e agrumi nelle aree montane:	120 Euro/ha

## 11. Giustificazione economica degli aiuti

Si rinvia all'allegato n. 6 al presente PSR.

## 12. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	3,484 Meuro
di cui FEASR	2,012 Meuro
Partecipazione del FEASR al contributo pubblico	57,75%

## 13. Disposizioni transitorie

La Regione Puglia applica l'articolo 3 del Reg. CE 1320/2006, al fine di effettuare pagamenti per impegni non pluriennali assunti prima del termine finale di ammissibilità delle spese dell'attuale periodo di programmazione.

Il riferimento normativo della misura sono gli articoli 13, 14, 15, 18 e 19 del Reg. CE 1257/1999 e articolo 36, lettera a), punto i) e 37 del Reg. CE 1698/2005.

L'importo stimato è pari a 510.000 Euro di spesa pubblica, corrispondente a 293.250 Euro di contribuzione FEASR.